

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 19 dicembre 2007.

Piano di vigilanza regionale sugli integratori alimentari.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPettorato REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 5, lett. b) e c), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo n. 109/92;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE;

Visto il decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169;

Visto il precedente decreto n. 9155 del 27 novembre 2006, relativo al piano regionale di vigilanza sugli integratori alimentari per l'anno 2006 e 2007;

Visto il provvedimento della conferenza permanente Stato-Regioni del 15 febbraio 2007, relativo al piano di vigilanza, per l'anno 2007, sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali;

Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del piano di vigilanza di cui al provvedimento 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2007, di seguito denominato provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998, relativo al programma di controllo ufficiale degli alimenti e bevande nella Regione Sicilia, è adottato il piano di vigilanza sugli integratori alimentari, di cui al provvedimento 15 febbraio 2007, da attuarsi nel mese di dicembre 2007 e nell'anno 2008.

Art. 2

I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle aziende unità sanitarie locali sono incaricati di procedere all'attuazione del piano di vigilanza secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 3

1. Il piano di vigilanza per gli anni 2007-2008 prevede che l'attività di controllo venga effettuata, con specifiche verifiche ispettive, presso le strutture di vendita e di distribuzione di integratori alimentari, comprese le palestre, i centri fitness e simili.

2. Tali controlli hanno lo scopo di verificare, attraverso l'esame dell'etichetta, che gli integratori addizionati con ingredienti vegetali non contengano gli estratti vegetali non ammessi dal Ministero della salute, evidenziati nell'allegato 1 del provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2007.

Art. 4

Il numero minimo di verifiche ispettive da effettuare per il controllo delle etichette è individuato per ciascuna azienda unità sanitaria locale, come segue:

- Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento	2
- Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta	2
- Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania	4
- Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna	1
- Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina	3
- Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo	6
- Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa	2
- Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa	2
- Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani	2

Art. 5

1. Il riscontro negli integratori alimentari di sostanze di origine vegetale non ammesse, elencate nell'allegato 1 del piano di vigilanza, dà luogo, da parte dei S.I.A.N. delle aziende unità sanitarie locali all'assunzione dei seguenti provvedimenti:

- sequestro amministrativo;
- attivazione del sistema di allerta per il conseguente ritiro dal commercio del prodotto non conforme, secondo le usuali procedure e schede di notifica.

Si rappresenta che l'allegato 1 riporta l'elenco di piante e derivati il cui impiego deliberato non è ammesso nel settore degli integratori alimentari.

2. La mancata indicazione del nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 169/2004.

3. Il riscontro di un prodotto nella cui etichetta sia presente una pianta ammessa solo per una o alcune parti, senza ulteriori indicazioni sulla parte utilizzata, deve essere valutato in senso negativo per il principio di precauzione.

4. Per quanto non previsto in termini di etichettatura dall'art. 6 del decreto legislativo n. 169/2004, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

5. L'art. 19 del decreto legislativo n. 169/2004 (norme transitorie), non si applica ai prodotti contenenti erbe non ammesse.

6. Si rappresenta che gli integratori alimentari sono prodotti alimentari disciplinati da norme specifiche, in carenza delle quali si applicano le disposizioni generali proprie del settore alimentare.

7. Si rappresenta, inoltre, che per quanto concerne l'elenco di cui all'allegato 1 si dovrà tenere conto delle varie disposizioni ministeriali intervenute in merito ad alcune piante e derivati, di cui questo Dipartimento I.R.S. - Servizio 1 ha già dato comunicazione.

Art. 6

Relativamente alla trasmissione del flusso informativo, i S.I.A.N. delle aziende unità sanitarie locali dovranno utilizzare la scheda di rilevamento relativa al piano di vigilanza sugli integratori alimentari allegata al provvedimento, che, una volta compilata, dovrà essere trasmessa allo scrivente Dipartimento I.R.S. - servizio 1 - via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo, entro e non oltre il 20 marzo 2008.

In tale scheda vanno raccolti i dati relativi al numero di etichette visionate all'interno di ogni struttura, nonché quello dei prodotti contenenti le sostanze di origine vegetale non ammesse di cui all'allegato I.

Art. 7

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte prima.
Palermo, 19 dicembre 2007.

CIRIMINNA